



# COMUNE DI TRICHIANA

## ORDINANZA

<b>N. 144</b>	<b>OGGETTO:</b> DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI POTABILI DELL'ACQUA IMMESSA NELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI TRICHIANA DA ACQUEDOTTO SORG. ITOF + SOT FRONTAL+ ACQ. NATE - RUBINETTO ABIT. CIV. 39 - LOC. NATE E DA ACQUEDOTTO PRANOLZ - RUBINETTO RIFUGIO PRANOLZ.
Data: <b>29/11/2018</b>	
	<b>AREA:</b> Servizio Tecnico

### IL SINDACO

VISTA la nota del ULSS 1 DOLOMITI pervenuta il 28.11.2018 prot. 11949, con la quale segnala che in data 28.11.2018 il laboratorio ARPAV di Treviso ha comunicato che gli accertamenti analitici effettuati sui campioni d'acqua prelevati presso gli acquedotti sotto elencati hanno dato esito sfavorevole all'uso potabile se non previa bollitura:

- Acquedotto Sorg. Itof + Sot Frontal+ Acq. Nate - Rubinetto abit. Civ. 39 - Loc. Nate
- Acquedotto Pranolz - Rubinetto Rifugio Pranolz

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, è necessario inibire l'utilizzo dell'acqua ai fini potabili;

RITENUTO, pertanto, necessario emettere apposita ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua ai fini potabili in distribuzione nelle seguenti vie e zone servite dai succitati acquedotti, con decorrenza immediata e fino al ripristino dei parametri di potabilità dell'acqua,

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Autorità locale in materia sanitaria e di igiene pubblica, possa adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa ed al fine della salvaguardia della salute pubblica, ai cittadini del Comune di Trichiana serviti da:

- Acquedotto Sorg. Itof + Sot Frontal+ Acq. Nate - Rubinetto abit. Civ. 39 - Loc. Nate
- Acquedotto Pranolz - Rubinetto Rifugio Pranolz

il divieto assoluto, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di utilizzo ai fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica, che dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso non potabile, fino al ripristino parametri di potabilità, di cui sarà data comunicazione ai cittadini.

Gli organi istituzionali preposti osservino e facciano osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene inviata via pec al Bim Gsp e all'ULSS 1 Dolomiti.

### COMUNICA CHE

Pagina 1 di 2



# COMUNE DI TRICHIANA

A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza della determinazione ai sensi ai sensi degli artt.119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

\*\*\*\*\*

## COMUNICA CHE

ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Barbara Curtol e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l'ufficio Servizio Tecnico ubicato in P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL).

Si dispone che la presente determinazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

### **IL SINDACO**

DA CANAL FIORENZA

*Documento firmato digitalmente*

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

\*\*\*\*\*

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.